

Cassazione penale sez. V, 06/04/2011, n. 29221

FATTO E DIRITTO

Con sentenza 29.4.2010, la corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza 19.12.07 del tribunale della stessa sede con cui (*omissis*) Ã stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, alla pena di 3 mesi di reclusione, perchÃ ritenuto responsabile del reato di diffamazione, in danno di (*omissis*), perchÃ, connettendosi con la societÃ Telecom, attraverso unâutenza telefonica, utilizzando il personal computer, trasmetteva a tutte le sedi regionali SIAE in Italia e alla casella postale elettronica Salerno âNapoli chiocciola siae.it, in uso al (*omissis*), un messaggio di posta elettronica, contenente narrazioni di fatti e valutazioni sullâattività lavorativa del (*omissis*), ritenute diffamatorie.

Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in riferimento agli artt. 8 e 9 c.p.p., vizio di motivazione: nel determinare la competenza territoriale dellâautoritÃ giudiziaria di Salerno, i giudici di merito non hanno tenuto conto che luogo in cui Ã stata redatta e inviata la missiva elettronica Ã stato Milano e quindi, in base al focus commissi delicti, la competenza territoriale, ex art. 8 c.p.p., comma 1, Ã da riconoscere al tribunale di quella sede. In base alla ricostruzione del luogo e del momento della consumazione del reato, la corte riconosce la loro incertezza e quindi, avrebbe dovuto applicare la regola suppletiva dellâart. 9 c.p.p., comma 2, secondo cui competente Ã sempre il tribunale di Milano.
2. violazione di legge in riferimento allâart. 595 c.p., vizio di motivazione: i giudici di merito hanno assolto la moglie convivente del (*omissis*), dando rilievo determinante ai rapporti di colleganza professionale dellâimputato e della persona offesa. Illogicamente non ha tenuto conto degli stretti rapporti delle intere famiglie dei predetti, per cui non puÃ escludersi che allâorigine del fatto vi sia astio o rancore della donna;
3. violazione di legge in riferimento allâart. 595 c.p., comma 3: la corte ha omesso di motivare sulla sussistenza dellâaggravante, in quanto la missiva non era rivolta erga omnes, in quanto i suoi destinatari erano ben individuati in base alla casella di posta elettronica;
4. violazione di legge in riferimento alla L. n. 689 del 1981, art. 53, vizio di motivazione: la sentenza impugnata non giustifica il rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva .

Il ricorso non merita accoglimento.

Quanto alla censura sulla competenza territoriale, secondo un condivisibile orientamento interpretativo, il reato di diffamazione â consistente nellâimmissione nella rete internet di frasi offensive â deve intendersi commesso nel luogo in cui le offese sono percepite da piÃ¹

fruttori della rete (sez. 2, n. 36721 del 21.2.08 rv 242085; conf. Sez. 5, n. 4741 del 17.11.2000 rv 217745). Secondo un logico e quindi incensurabile argomento fattuale, nella città di Salerno le affermazioni offensive sono state sicuramente percepite Realizzando cos'è l'evento del reato suddetto e dando modo al (*omissis*), messo a loro conoscenza, di denunciare il fatto. Rimane quindi, in assenza di altri elementi fattuali, meramente eventuale l'avvenuta percezione del messaggio diffamatorio presso le altre sedi SIAE, dove pure è stato inviato.

Sulla base di queste razionali valutazioni, ai giudici di merito hanno ritenuto non necessario il ricorso alle regole suppletive indicate dall'art. 9 c.p.p..

Quanto alla ricostruzione dei fatti e alla loro valutazione, le decisioni dei giudici di merito sono caratterizzate da un concorde apparato logico argomentativo, che le rende un unicum indissolubile, sul piano storico e giuridico, a fronte del quale le censure del ricorrente non appaiono inquadrabili nel perimetro del sindacato da svolgere in sede di giudizio di legittimità. Va quindi considerato del tutto inconferente il richiamo all'amichevole rapporto tra le due famiglie, che non può certo assolutamente escludere, sul piano della comune esperienza, l'innestarsi all'interno dell'ambito lavorativo di intenti e comportamenti di segno opposto, non certamente ostacolati da esterni rapporti interfamiliari. Correttamente è stato poi rilevato che il messaggio diffamatorio aveva contenuti esclusivamente di carattere professionale, che ne fissano la sua esclusiva radice nell'ambiente lavorativo.

Quanto all'aggravante di cui all'art. 595 c.p., comma 3, i giudici di merito hanno rilevato la sua sussistenza in quanto i fatti e le valutazioni negative sono state diffuse mediante il particolare e formidabile mezzo di pubblicità, quale la posta elettronica, con lo strumento del forward a pluralità di destinatari.

Quanto alla motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata conversione, i giudici di merito danno rilievo alla gravità dei fatti e l'attenuata carica afflittiva della pena detentiva, e condizionalmente sospesa, e quindi esercitano in maniera corretta e incensurabile il potere discrezionale riconosciuto dalla L. n. 689 del 1981, art. 58 (v. su un caso diverso, ma analogamente in tema di esercizio di questo potere discrezionale, sez. v. 3 n. 21265 del 27.2.03 rv 224512).

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos'è deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

Campi meta

Massima : *Integra il reato di diffamazione aggravato ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p. (offese recate con la stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità), la diffusione delle espressioni offensive mediante il particolare e formidabile mezzo di pubblicità della posta elettronica, con lo strumento del "forward" a pluralità di destinatari.*

Supporto Alla Lettura :

DIFFAMAZIONE

Rispetto all'ingiuria ex art. 594 c.p., l'art. 595 c.p. consiste nell'offesa all'altrui reputazione fatta comunicando con più persone, con il mezzo della stampa o tramite i social network a causa della loro capacità di raggiungere un numero indeterminato o apprezzabile di persone; persegue la condotta dell'offendere rivolta verso persone non presenti, ovvero non solo assenti fisicamente, ma anche non in grado di percepire l'offesa (la c.d. maldicenza in assenza dell'interessato). La nuova costituzione italiana (art. 21) ha esteso la garanzia costituzionale a tutte indistintamente le manifestazioni del pensiero. Alla costituzione ha fatto seguito la legge 8 febbraio 1948, n. 47, che, pur avendo carattere provvisorio, tuttavia regola per la prima volta compiutamente la materia della stampa. Mentre la CEDU si è espressa più volte sul tema sostenendo che quando la diffamazione si realizza a mezzo social network, ad essere violato è l'art. 8 della CEDU, che tutela la vita privata del singolo in cui deve intendersi ricompreso anche il diritto alla reputazione.